



**CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE  
ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.**

**REGOLAMENTO AZIENDALE  
RECANTE LA DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/03/2021  
(rev. 0 - mar-21)**



**Il Consorzio Depurazione del Savonese S  
Il Presidente e Legale Rappresentante  
(Dott. Flavio Raimondo)**

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento viene adottato, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e dei vincoli normativi in materia di costo del personale previsti per le società a controllo pubblico dal D.Lgs. n. 175/2016, al fine di determinare i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Azienda, per le attività relative agli appalti di lavori, servizi e/o forniture, affidati tramite gara, esclusivamente per le attività di cui al successivo art. 3.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nonché il limite previsto dal successivo art. 2, comma 4, il presente regolamento trova applicazione nei casi di appalti affidati in forma diretta nell'ambito delle procedure di somma urgenza.
3. La quantificazione e la ripartizione dell'incentivo tra il responsabile del procedimento e le altre figure tecniche, nonché loro collaboratori, è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi ai sensi dell'art. 17 del Codice.

## Art. 2 - Definizione e determinazione dell'aliquota di incentivo

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti, vengono destinate agli incentivi per funzioni tecniche risorse finanziarie nella misura di cui al successivo comma 3.
2. Nell'atto di avvio della procedura per l'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture, vengono richiamate le figure responsabili dell'appalto, come già individuate nella programmazione aziendale, nonché le figure di supporto eventualmente proposte da quest'ultimi. In tale atto verranno determinati gli importi da destinare agli incentivi di cui al presente regolamento.  
L'atto di avvio della procedura viene predisposto dal Responsabile del Settore, nella cui unità organizzativa è inquadrato il Responsabile del Procedimento individuato nella programmazione aziendale (RPPE), e viene adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. Ai fini della corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche, correlati all'attribuzione delle prestazioni professionali previste nel presente regolamento, nel quadro economico dell'appalto è iscritta una somma, calcolata sull'importo posto a base di gara per l'affidamento dello stesso (inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa l'IVA), indipendentemente da eventuali precedenti importi stimati in fase di programmazione.

La misura effettiva della somma, da prevedere per ogni singolo appalto, viene modulata come segue:

| TABELLA 1  |   |
|--|---|
| Importo appalto a base di gara = A*  | Calcolo importo dell'incentivo            |
| da € 150.001,00 a € 500.000,00   | 1,0 % di A                                |
| da € 500.001,00 a € 1.000.000,00   | € 5.000,00 + 0,8% * (A - € 500.000,00)    |
| da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00   | € 9.000,00 + 0,6% * (A - € 1.000.000,00)  |
| oltre € 5.000.001,00   | € 33.000,00 + 0,4% * (A - € 5.000.000,00) |
| <i>* ai fini dell'applicazione e del calcolo dell'incentivo, in caso di appalto che preveda l'opzione del rinnovo contrattuale, l'importo di riferimento è quello relativo al singolo contratto originario (si esclude pertanto la fattispecie del cumulo degli importi tra contratto originario e contratto rinnovato). Inoltre sono escluse dall'applicazione e computazione dell'incentivo tutte le opzioni eventualmente previste dal contratto d'appalto (es. quinto d'obbligo, proroga tecnica, ecc...).</i> |   |

4. Restano escluse dall'erogazione dell'incentivo le funzioni/attività inerenti appalti di lavori, servizi e/o forniture con importi a base di gara inferiori ad € 150.000,00 ad eccezione dei contratti di manutenzione delle reti e degli impianti del SII (o comunque delle infrastrutture in proprietà e/o gestione dell'Azienda) per i quali l'incentivo verrà calcolato in analogia a quanto previsto nella prima fascia della Tabella 1, ossia con importo dell'incentivo pari a 1,0 % di A.
5. Si stabilisce che per l'acquisizione e l'esecuzione di servizi e/o forniture, che sono per natura e/o tipologia caratterizzati da una forte specificità in relazione al processo di acquisizione e realizzazione dell'appalto e la cui attività da parte dei dipendenti nominati/designati non può trovare corrispondenza nella definizione e determinazione dell'aliquota di incentivo di cui al presente articolo, l'Azienda ha facoltà di operare, su proposta del Responsabile dell'Area, apposita e specifica rimodulazione delle aliquote di cui alla Tabella 1, fermo restando il rispetto del limite estremo superiore previsto dal presente regolamento per gli incentivi in argomento.
6. Al fine di evitare la programmazione di appalti di lavori, servizi e/o forniture basati su importi di

previsione non allineati con le reali condizioni di mercato, anche per garantire la corretta gestione finanziaria dell'Azienda, è stabilito quanto segue:

- a) in caso di aggiudicazione della gara d'appalto con ribassi superiori al 30% (trenta per cento): una riduzione degli importi destinati agli incentivi per funzioni tecniche pari a tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 30% (trenta per cento);
  - b) in caso di aggiudicazione della gara d'appalto con ribassi superiori al 50% (cinquanta per cento): una riduzione degli importi destinati agli incentivi per funzioni tecniche pari a due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 50% (cinquanta per cento).
7. L'ammontare dell'incentivo resta fisso e invariato. Pertanto l'importo dello stesso, fatto salvo quanto previsto al precedente comma, non subirà variazioni né in ragione dei ribassi d'asta offerti dall'appaltatore, né in ragione di varianti e/o modifiche in corso d'opera.
  8. L'incentivo, come sopra individuato, è destinato al personale dipendente nominato per lo svolgimento delle funzioni/attività in argomento, come meglio dettagliato al successivo art. 3, secondo le ripartizioni ivi riportate.
  9. Gli importi degli incentivi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del personale dipendente e sono soggetti a TFR.
  10. Nei quadri economici degli appalti, che verranno riportati all'interno dell'atto di avvio della procedura per l'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture, deve essere inserita tra le "somme a disposizione" l'importo destinato agli incentivi per funzioni tecniche di cui al presente regolamento, al fine di ricondurre tali oneri alla medesima commessa di riferimento dell'appalto. Tale importo dovrà essere maggiorato dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico Azienda, nonché soggetto all'IRAP.

### **Art. 3 - Definizione funzioni/attività soggette al riconoscimento dell'incentivo**

1. Partecipano all'erogazione degli incentivi, di cui al precedente art. 2, esclusivamente i dipendenti dell'Azienda che vengono nominati/designati per lo svolgimento delle seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione dell'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture, in base al quadro esigenziale di riferimento;
  - b) verifica preventiva del progetto (ex art. 26 del Codice);
  - c) responsabile del procedimento della fase di progettazione ed esecuzione (in sigla "RPPE") nominato per i singoli appalti di lavoro, servizi e/o forniture, cui sono demandate tutte le prestazioni inerenti la "fase di progettazione" e la "fase di esecuzione" dell'appalto;
  - d) responsabile del procedimento per la fase di affidamento (in sigla "RPFA") nominato per i singoli appalti di lavoro, servizi e/o forniture, cui sono demandate tutte le prestazioni inerenti la "fase di affidamento" dell'appalto;
  - e) direzione dei lavori (in sigla "DL"), ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (in sigla "CSE"), l'eventuale attività del direttore operativo (in sigla "DO") e dell'ispettore di cantiere (in sigla "ISP");
  - f) direzione dell'esecuzione del contratto (in sigla "DEC");
  - g) collaudo/certificazione di regolare esecuzione tecnico-amministrativo (per i lavori);
  - h) collaudo strutturale (per i lavori ove necessario);
  - i) verifica di conformità (per servizi e/o forniture);
  - j) collaboratore tecnico e/o giuridico/amministrativo.

Si precisa che i "collaboratore tecnico e/o giuridico/amministrativo" devono essere di volta in volta formalmente individuati nell'atto di avvio della procedura per l'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture, quali soggetti di supporto ai dipendenti che svolgono le funzioni/attività previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) sopra riportate.

Per collaboratori si intendono coloro che, impiegati tecnici, giuridici e/o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente/giuridicamente/amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera rr) della Legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. In caso di carenza di personale, potranno essere stipulate apposite convenzioni con altre Pubbliche Amministrazioni azioniste dell'Azienda, al fine di individuare il personale a cui affidare alcune delle attività suddette. In tal caso, nella definizione della convenzione, verranno stabilite le modalità di liquidazione degli incentivi di cui al presente regolamento.

4. Si precisa che, qualora il dipendente tecnico, in possesso di adeguata professionalità, conoscenza e competenza, venga nominato Direttore Lavori nell'ambito dei contratti di manutenzione delle reti e degli impianti del SII (o comunque delle infrastrutture in proprietà e/o gestione dell'Azienda), rientra tra i suoi compiti anche la predisposizione delle pratiche volte all'ottenimento di autorizzazioni/nulla osta da parte di Enti a vario titolo competenti per l'esecuzione dei lavori su sedime demaniale (es. nulla osta idraulici su demanio fluviale, autorizzazioni ai lavori su demanio stradale provinciale/comunale, autorizzazioni ai lavori su aree demaniali marittime, ecc...), limitatamente ad interventi di manutenzione di tipo ordinario e che pertanto non richiedano la progettazione di parti di opera o l'apprestamento di opere provvisorie non standardizzate. In tal caso l'attività professionale svolta trova remunerazione nell'ambito dell'incentivo per funzione tecnica riconosciuto per lo svolgimento del ruolo di Direttore Lavori.

**Art. 4 - Individuazione del personale coinvolto e criteri per la scelta**

1. I collaboratori chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione e realizzazione di un lavoro, servizio e/o fornitura, devono essere proposti, ai fini della nomina/designazione, dal Responsabile del Procedimento individuato nella programmazione aziendale (RPPE).
2. La proposta deve avvenire tenendo conto:
  - a) delle professionalità in organico, con specifico riferimento all'appalto e alle effettive conoscenze e competenze dei singoli soggetti;
  - b) garantendo rotazione del personale, ai fini di una equa distribuzione tra i vari soggetti dell'unità organizzativa, in modo da assicurare una partecipazione quanto più diffusa possibile.
3. La nomina/designazione dei collaboratori, avviene all'interno dell'atto di avvio della procedura, predisposto secondo le modalità già stabilite nel precedente articolo 2. Tale atto costituisce l'atto formale di nomina/designazione che deve pertanto essere inoltrato al personale dipendente individuato per lo svolgimento delle singole attività.  
L'atto di avvio della procedura deve pertanto riportare le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronogramma.
4. Il Responsabile dell'Area potrà, con proprio atto motivato, proporre al Presidente del CdA l'adozione di un provvedimento volto a modificare o revocare la nomina/designazione in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, sarà stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto nominato/designato avrà svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile dell'Area verificherà il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

**Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo**

1. L'incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche, viene ripartito tra i dipendenti nominati/designati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 secondo le seguenti quote (che costituiscono limiti massimi inderogabili):

| TABELLA 2   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| APPALTI DI LAVORI   | QUOTA INCENTIVO       |                         |
| funzione/attività assegnata   | responsabile nominato | collaboratore designato |
| programmazione in base al quadro esigenziale                          | 3,5 %                 | 1,5 %                   |
| verifica preventiva del progetto                                      | 8,0 %                 | 2,0 %                   |
| responsabile procedimento - fase progettazione ed esecuzione (RPPE)   | 24,0 %                | 4,0 %                   |
| responsabile procedimento - fase di affidamento (RPFA)                | 12,0 %                | 1,0 %                   |
| direzione dei lavori (DL)<br>ivi incluso l'eventuale CSE - DO - ISP * | 18,5 %                | 14,5 %                  |
| collaudo/certificazione di regolare esecuzione **                     | 6,0 %                 | 1,0 %                   |
| collaudo strutturale  | 3,0 %                 | 1,0 %                   |
| TOTALE (100 %)  | 75,0 %                | 25,0 %                  |

*\* in caso di presenza di altre figure oltre al Direttore Lavori (che assume quindi il ruolo di collaboratori del DL), la relativa percentuale del 14,5 % è così ripartita: CSE 10% - DO 3% - ISP 1,5%.*

**\*\* la percentuale indicata per il collaudo è quella massima applicabile (incluso il collaudo in corso d'opera), espletato da una commissione di collaudo tecnico-amministrativo. In caso di Certificato di regolare esecuzione, in luogo del collaudo, la percentuale ivi prevista va dimezzata.**

**NB: fatto salvo quanto sopra previsto, la percentuale relativa all'incentivo spettante per ciascun "responsabile nominato", verrà ridotta, per ogni "collaboratore designato" di supporto a quest'ultimo, oltre al primo, per una percentuale pari a quella da destinarsi al singolo collaboratore moltiplicata per il n. di collaboratori totali, detratto il primo.**

| TABELLA 3  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|
| APPALTI DI SERVIZI e/o FORNITURE                                     | QUOTA INCENTIVO       |                         |
|  | responsabile nominato | collaboratore designato |
| funzione/attività assegnata  |                       |                         |
| programmazione in base al quadro esigenziale                         | 3,0 %                 | 1,0 %                   |
| responsabile procedimento - fase progettazione ed esecuzione (RPPE)* | 32,0 %                | 2,0 %                   |
| responsabile procedimento - fase di affidamento (RPFA)               | 12,0 %                | 1,0 %                   |
| direzione dell'esecuzione del contratto (DEC)*                       | 40,0 %                | 2,0 %                   |
| verifica di conformità   | 6,0 %                 | 1,0 %                   |
| TOTALE (100 %)   | 93,0 %                | 7,0 %                   |

*\* qualora il responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed esecuzione (RPPE) svolga anche il ruolo di DEC, la quota di incentivo per funzione tecnica verrà computata al 50% (cinquanta per cento) e sarà quindi pari al 17,5% per il RPPE e al 20,0% per il DEC.*

*NB: la percentuale relativa all'incentivo spettante per ciascun "responsabile nominato", verrà ridotta, per ogni "collaboratore designato" di supporto a quest'ultimo, oltre al primo, per una percentuale pari a quella da destinarsi al singolo collaboratore moltiplicata per il n. di collaboratori totali, detratto il primo.*

2. Qualora alcune delle attività non siano svolte, in quanto non obbligatorie per legge, non verrà corrisposta la correlata quota di incentivazione.
3. La ripartizione degli incentivi si applica al personale dipendente tenendo conto delle specifiche prestazioni da svolgere.

#### **Art. 6 - Definizione dell'incentivo appalti di accordo quadro**

1. Qualora l'acquisizione di lavori, servizi e/o forniture da parte dell'Azienda, avvenga per tramite di appalti di accordo quadro (ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del Codice), considerata la natura di questi ultimi, che permettono la successiva acquisizione di singoli contratti nel range di importi da € 0,00 all'importo totale dell'accordo quadro stesso (senza che pertanto vi sia certezza in merito all'intero utilizzo della capienza economica degli stessi), l'incentivazione delle funzioni tecniche verrà limitata alla fase di verifica/progettazione ed alla fase di affidamento.
2. In tal caso l'incentivo per lo svolgimento della funzione tecnica, viene ripartito tra i dipendenti nominati/designati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla seguente tabella, secondo le quote in esse indicate (che costituiscono limiti massimi inderogabili):

| TABELLA 4   |                       |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|
| APPALTI DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI, SERVIZI e/o FORNITURE | QUOTA INCENTIVO       |                         |
|   | responsabile nominato | collaboratore designato |
| funzione/attività assegnata                                 |                       |                         |
| verifica preventiva del progetto                            | 2,0 %                 | 0,25 %                  |
| responsabile procedimento - fase progettazione (RPP)        | 7,0 %                 | 0,50 %                  |
| responsabile procedimento - fase di affidamento (RPFA)      | 3,0 %                 | 0,25 %                  |

3. Gli incentivi allo svolgimento di funzioni tecniche correlati ai contratti applicativi affidati in discendenza di un contratto di accordo quadro, non vedranno il riconoscimento dell'incentivo associato al ruolo del responsabile del procedimento - fase di affidamento (RPFA) e collaboratori, proprio in virtù

della natura e delle peculiarità di questa modalità di affidamento degli appalti.

4. Qualora, nell'ambito di un accordo quadro, si proceda all'affidamento di un contratto applicativo avente ad oggetto attività di manutenzione, per il cui affidamento non risulti necessario predisporre elaborati di progetto specifici (essendo già sufficiente il livello di progettazione dell'accordo quadro), l'incentivo per la funzione tecnica associata al ruolo del responsabile del procedimento – fase di progettazione ed esecuzione (RPPE) e collaboratori, verrà computato al 50% (cinquanta per cento), per tenere conto della sola componente di esecuzione svolta. In tal caso inoltre non verrà riconosciuto l'incentivo relativo alla fase di "verifica preventiva del progetto".

#### **Art. 7 - Incarichi parziali**

1. Qualora alcune attività o parti di esse vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente. In tal caso verrà comunque riconosciuta la quota di spettanza di ciascuna delle figure professionali indicate nelle tabelle di cui all'art. 5, in relazione all'attività svolta dal personale interno all'Azienda, fermo restando i compiti e le responsabilità di ciascuna figura.
2. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Azienda, in quanto affidate a personale esterno all'organico della stessa, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte, incrementano la quota degli "imprevisti" delle somme a disposizione del quadro economico dell'appalto.

#### **Art. 8 - Compatibilità, limiti del compenso incentivante ed erogazione delle somme**

1. Il personale dipendente individuato per l'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture può partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Possono essere affidati a soggetti esterni, ferma restando la responsabilità del Responsabile del Settore e del Progettista, quelle attività che necessitano di prestazioni specialistiche e/o figure professionali non presenti nell'Azienda.
3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono dovuti qualora non si addivenga, per qualsiasi ragione, alla messa in gara dell'appalto.
4. L'incentivo può essere corrisposto, ancorché al beneficiario siano attribuite indennità di posizione e di risultato.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo tabellare. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Personale in sede di erogazione, sulla base del trattamento spettante al dipendente.
6. Le funzioni/attività attribuite al personale con qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi per funzione tecnica di cui al presente regolamento.
7. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti nominati/designati, validato dal Responsabile dell'Area di competenza sulla base di appositi report di ricognizione predisposti dal Responsabile del Settore, nella cui unità organizzativa sono inquadrati i predetti dipendenti nominati/designati.
8. Il pagamento dei compensi viene effettuato nella busta paga del mese di settembre di ogni annualità, sulla base di una rendicontazione a tutto il 31/07 di ogni annualità, predisposta dal Responsabile di Settore nella cui unità organizzativa è inquadrato il Responsabile del Procedimento individuato nella programmazione aziendale (RPPE) e validata dal Direttore Generale.
9. La citata rendicontazione dovrà ricomprendere tutte le attività previste al precedente articolo 3, interamente concluse, intendendo la conclusione dell'attività come di seguito riportato a titolo indicativo e non esaustivo:
  - a) per la fase di programmazione, verifica/progettazione e di affidamento: attività conclusa ad avvenuta stipula del contratto d'appalto;
  - b) per la fase di esecuzione: attività conclusa con l'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi e/o forniture), fatto salvo quanto indicato al successivo comma 10;
  - c) per il ruolo di responsabile del procedimento della fase di progettazione ed esecuzione (RPPE): attività svolta al 50% con la stipula del contratto d'appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi e/o forniture), fatto salvo quanto indicato al successivo comma 10.
10. Relativamente agli appalti di lavoro, servizi e/o fornitura continuativi pluriennali, la quota dell'incentivo per la parte di esecuzione del contratto, verrà liquidata annualmente (entro il 31/08) in percentuale all'attività svolta, stabilita in base all'avanzamento dell'importo contrattuale, come derivante dall'ultimo

stato di avanzamento lavori/prestazione regolarmente emesso.

11. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento, anche tra il personale che al momento del pagamento dell'incentivo abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Azienda, per le quote di relativa competenza e tenuto conto delle prestazioni effettivamente svolte.

#### **Art. 9 - Termini per le prestazioni e penalità**

1. Per ogni settimana di ingiustificato ritardo per ogni singola attività, secondo il cronoprogramma contenuto nell'atto di avvio della procedura, sarà applicata una penale del 5% (cinque per cento) sull'importo dell'incentivo spettante, per quella attività, al personale nominato/designato allo svolgimento della stessa.
2. Identica penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella redazione degli SAL/SAP da parte del Direttore dei lavori/di esecuzione (DL/DEC), ovvero dell'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento, in base alle condizioni previste dal contratto di appalto. Analogamente verranno applicate le medesime penalità in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità per fatti dipendenti dall'attività dell'incentivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e/o fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensione per accadimenti elencati all'articolo 106 del Codice.

#### **Art. 10 - Formazione professionale e strumentazione**

1. Al fine di implementare le competenze professionali del personale interno, l'Azienda:
  - a) promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc...;
  - b) garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i Responsabili di Settore coinvolti comunicano annualmente, al Direttore Generale le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle funzioni/attività da assegnare.

#### **Art. 11 - Approvazione e proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle funzioni/attività assegnate, ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, sono approvati con atto di autorizzazione della procedura di gara e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Azienda, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o variazioni ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie o di coordinamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli appalti il cui atto di avvio della procedura per l'acquisizione e realizzazione di lavori, servizi e/o forniture, sia stato adottato dal Presidente del CdA in data successiva a quella di cui al precedente comma 1.
3. Per quanto non previsto o specificato nel presente regolamento, si farà riferimento al Codice.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi specifica norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali.



**Il Consorzio Depurazione del Savonese SpA**  
Il Presidente e Legato Rappresentante  
(Dott. Flavio Belmonte)

